Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° agosto 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1972, n. **1183.**

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, ai sensi del quale le variazioni del contributo dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbono essere disposte nella stessa misura in cui intervengano variazioni dell'aliquota contributiva prevista dall'art. 7 della legge stessa nonchè di quella relativa ai contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria ed al fondo adeguamento pensioni, ora fusi nel « Fondo pensioni lavoratori dipendenti »;

Considerato che, per effetto dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, il contributo dovuto al fondo per l'adeguamento delle pensioni è stato elevato, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971, dal 19 per cento al 19,10 per cento delle retribuzioni imponibili, con un aumento dello 0,10 per cento, al fine di far fronte all'onere relativo alla istituzione degli asili nido di cui alla legge citata;

Considerato, altresì, che l'aumento suddetto è stato posto interamente a carico dei datori di lavoro e che, in egual misura, ai sensi del combinato disposto dello art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 e dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, deve essere maggiorato il contributo complessivamente dovuto alla Gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi traghetto;

Sentito il parere del comitato amministratore di cui all'art. 6 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro;

Decreta:

La misura del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è elevato, con decorrenza dal 1° gen-

naio 1972, dal 25 per cento al 25,10 per cento, con un aumento dello 0,10 per cento delle retribuzioni imponibili, a totale carico dell'azienda anzidetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1972

LEONE

COPPO — LUPIS — BOZZI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 26. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **448**.

Istituzione di due posti di assistente ordinario convenzionati da assegnarsi alla cattedra di « Neuropsichiatria infantile » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari il 18 aprile 1972, per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la cattedra di « Neuropsichiatria infantile » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini), vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante, rispettivamente, ai titolari dei posti stessi.

Art. 4.

L'Università di Sassari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 28. — VALENTINI

Repertorio n. 179

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente ordinario alla cattedra di « Neuropsichiatria infantile » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantadue, addì diciotto del mese di aprile, a Sassari, nella sala del rettorato dell'Università degli studi, innanzi a me dott. Giulio Zedda, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 23 marzo 1971, n. 1932, a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'università medesima, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti infrannominate, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Giovanni Manunta, nato a Sassari il 15 ottobre 1925, domiciliato per la carica presso il rettorato della Università degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università stessa in data 25 febbraio 1972 (allegato *A*);

padre Nicola Buccione, nato a Bucchianico (Chieti) il 22 settembre 1922, domiciliato per la carica in Roma, via Sallustiana n. 24, nella sua qualità di legale rappresentante della Provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini) con sede in Roma alla su calendata via Sallustiana numero civico 24, la cui nomina è avvenuta senza opposizione da parte della autorità civile, giusta attestazione rilasciata in data 4 gennaio 1972, n. 8 Div. I/Culti dal prefetto della provincia di Roma, presentata in copia fotostatica dell'originale su certificazione autografa in data 27 gennaio 1972 del dott. Mario Demartini, notaro alla residenza di Sassari (allegato *B*).

Premesso

a) che con convenzione in data 6 marzo 1972, repertorio n. 175, registrata a Sassari addì 11 marzo 1972, al n. 5259, Mod. I, vol. 367, tra l'Università di Sassari e la Provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini) è stato costituito, a Sassari, presso il villaggio « San Camillo » (Ente giuridicamente riconosciuto ai sensi del regio decreto 22 gennaio 1931 in applicazione ai Patti lateranensi, come da allegato C) un reparto di neuropsichiatria infantile della stessa università per la gestione dell'assistenza sanitaria connessa con i fini istituzionali della ricerca e della didattica medica;

b) che nel vigente statuto dell'Università degli studi di Sassari è incluso, fra gli insegnamenti complementari della facoltà di medicina e chirurgia, quello di neuropsichiatria infantile;

c) che il « Villaggio San Camillo » in attuazione della citata convenzione 6 marzo 1972, rep. n. 175, di cui alla precedente lettera *a*) si è impegnato a convenzionare due posti di assistente ordinario alla cattedra di neuropsichiatria infantile;

d) che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (allegato *D*), il senato accademico (allegato *E*) ed il consiglio di amministrazione (allegato *A*) dell'Università degli studi di Sassari, hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione dei nuovi due posti di assistente ordinario alla cattedra di neuropsichiatria infantile;

f) che il consiglio di amministrazione della Università degli studi di Sassari nella seduta del 25 febbraio 1972 (allegato *A*) ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore della predetta università alla stipulazione dell'atto convenzionale,

Tutto ciò premesso

i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione della autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano,

Convengono e stipulano quanto appresso

Art. 1.

Saranno istituiti, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario alla cattedra di neuropsichiatria infantile presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 2.

L'Ordine dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini) (di seguito indicato, per brevità Ordine) a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Sassari per il funzionamento dei posti di ruolo di cui all'articolo precedente, la somma annua di L. 5.600.000 (cinquemilioniseicentomila), pari al doppio dell'importo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.

Art. 3.

L'Ordine si obbliga inoltre di corrispondere alla Università degli studi di Sassari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 1.120.000 (unmilionecentoventimila) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 5.600.000 per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei cennati posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

L'Ordine si obbliga a versare all'Università di Sassari, rispettivamente la metà o l'intera somma di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in una unica soluzione all'atto della nomina di uno o di due titolari dei posti e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, l'Ordine si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, l'Ordine si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi su indicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dall'Ordine con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare, od ai titolari dei posti di ruolo di assistente alla cattedra di neuropsichiatria infantile.

L'Università di Sassari verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti su indicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

La presente convenzione, avrà la durata di anni dieci, con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare di ciascuno degli istituendi posti di ruolo e si intenderà rinnovata per eguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto od in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui trattasi resteranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari.

Art. 9.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica italiana che ne disporrà l'approvazione ed istituirà i posti di ruolo.

Questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero due (2) fogli e che occupa numero sette (7) facciate e fin qui della presente, viene da me letto alle parti contraenti in forma chiara ed intellegibile, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla volontà degli enti che rispettivamente rappresentano ed in segno di approvazione lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

Giovanni MANUNTA
P. Nicola BUCCIONE, *provinciale*
Giulio ZEDDA, *ufficiale rogante*.

Registrato a Sassari, addì 3 maggio 1972 al n. 2019
Mod I - Vol. 333 - *Esente*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1973, n. **449**.

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Vercelli ad acquistare un immobile.

N. 449. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Vercelli, viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 34.159.800 una porzione di immobile sito in Vercelli, via Dante, 73, rappresentata da un locale al piano terreno e da dodici vani e servizi al primo piano di proprietà della « Immobiliare Erminia S.r.l. » come da rogito per notaio Giuseppe Quaglino di Vercelli rep. n. 35421 del 23 febbraio 1962.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 41. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1973, n. **450**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio di Padova, in Trento.

N. 450. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio di Padova in Trento. Viene, altresì, riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trento in data 12 maggio 1972, relativo allo stralcio dal patrimonio della chiesa cattedrale di S. Vigilio nella medesima città, a favore della predetta chiesa, dell'edificio sacro, della casa canonica, del piazzale, di un piccolo orto e di un locale ad uso deposito.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 31. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1973, n. **451**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona.

N. 451. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 34. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1973, n. **452**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico commerciale statale « Alessandro Botticelli », di Roma.

N. 452. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico commerciale statale « Alessandro Botticelli », di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 33. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1973, n. **453**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un appartamento.

N. 453. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al complessivo convenuto prezzo di L. 10.300.000 dalla impresa Calzavara Luciano un appartamento di metri quadrati 98, al 2° piano del fabbricato sito in Treviso, via Turazza, da adibire a sede della locale sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 46. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1973, n. **454**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 454. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, disposto dal sig. Luisoni Placido Pietro, con testamento olografo in data 16 gennaio 1967, pubblicato il 6 marzo 1970 con atto del dott. Domenico Picca, notaio in Torino, con il n. 3692 di repertorio e n. 1458 di fascicolo, registrato a Torino il 12 marzo 1970 al n. 7802, volume 1148, consistente nella somma di L. 2.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 45. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972.

Modalità di versamento allo Stato del diritto di scritturato riscosso dai conservatori dei registri immobiliari e dai titolari degli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 giugno 1943, n. 540;

Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870;

Vista la legge 14 luglio 1957, n. 580;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1957;

Vista la legge 30 marzo 1961, n. 254;

Vista la legge 7 novembre 1962, n. 1613;

Visto l'art. 2 della menzionata legge 7 novembre 1962, n. 1613, in virtù del quale è fatto obbligo al Ministro per le finanze di stabilire, con proprio decreto, le modalità di versamento allo Stato del diritto di scritturato riscosso dai conservatori dei registri immobiliari e dai titolari degli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari in eccedenza alle spese effettivamente sostenute dai medesimi per il servizio di copiatura;

Vista la legge 23 ottobre 1969, n. 789;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il diritto di scritturato ragguagliato ad ogni facciata scritta, previsto dai numeri 1, lettera *D*), 2, secondo comma, 7, 10, 11 e 14 della tabella allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 870, riscosso dal 1° dicembre 1962 al 2 dicembre 1969, va contabilizzato in separata azienda speciale denominata « diritto di scritturato » a norma dell'art. 2 della legge 7 novembre 1962, n. 1613.

Art. 2.

Le riscossioni di cui all'articolo precedente, allibrate sul registro generale d'ordine Mod. 60 e su quello degli emolumenti Mod. 70, debbono essere riportate, per

ogni gestione e per ogni mese e frazione di mese su un apposito registro Mod. 13-*ter* conforme all'allegato *A*) al presente decreto.

Art. 3.

Sul registro mod. 13-*ter*, indicato nel precedente articolo deve essere stabilita per ogni mese della gestione la situazione delle somme riscosse per diritto di scritturato e delle spese effettivamente sostenute per la copiatura.

La eccedenza fra il totale del diritti di scritturato riscosso e l'importo complessivo dei pagamenti effettuati e documentati come al successivo art. 5, costituisce il debito di ciascuna gestione verso l'erario della azienda speciale « diritto di scritturato » e a norma dell'art. 2 della legge 7 novembre 1962, n. 1613, deve essere per intero introitata all'erario mediante emissione di una distinta bolletta di riscossione, con imputazione all'apposito capitolo di bilancio.

Art. 4.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria che, nel periodo 1° dicembre 1962-2 dicembre 1969, hanno avuto la gestione di conservatorie dei registri immobiliari e di uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari sono tenuti a compilare per ogni singola gestione il rendiconto del diritto di scritturato riscosso, conforme al prospetto allegato *B*) al presente decreto, contenente, distintamente nel dare e nell'avere i seguenti dati:

1) Riscossione del mese di dicembre 1962 (ovvero del mese di inizio della gestione o frazione di mese)

2) Riscossioni per ciascuno dei mesi successivi della gestione

3) Totale *dare*

4) Contributo dovuto a norma dell'art. 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254

5) Spese sostenute per la copiatura nel mese di dicembre 1962 (ovvero nel mese di inizio della gestione o frazione di mese)

6) Spese sostenute per la copiatura per ciascuno dei mesi successivi della gestione

7) Totale *avere*

8) Differenza a *debito* o a *credito*

Art. 5.

Le spese sostenute per la copiatura comprendono:

a) i corrispettivi netti pagati ai singoli copisti per le prestazioni eseguite;

b) i contributi obbligatori, a favore di ogni copista, versati agli enti assistenziali e previdenziali secondo le vigenti disposizioni di legge;

c) le ritenute erariali sui corrispettivi pagati ai copisti;

d) ogni altra spesa inerente alla copiatura, autorizzata dal Ministero delle finanze debitamente documentata.

Costituiscono documenti probatori delle spese per la copiatura: le quietanze rilasciate dai copisti sui fogli paga, sui registri, libri e documenti prescritti dalle disposizioni che disciplinano il rapporto d'impiego privato, le ricevute dei versamenti per contributi assistenziali e previdenziali; le quietanze comprovanti il versamento delle ritenute erariali; gli altri documenti giustificativi delle suddette spese inerenti alla copiatura, debitamente quietanzati dai creditori.

Art. 6.

Il rendiconto di cui al precedente art. 4, compilato in quattro esemplari, deve essere presentato, con allegato l'elenco dei documenti indicati agli articoli 3 e 5, alle rispettive intendenze di finanza che, previ gli opportuni controlli e confronti da effettuarsi di concerto con i competenti ispettorati compartimentali delle tasse, lo inoltreranno alle coesistenti ragionerie provinciali dello Stato per i successivi controlli di competenza.

Del rendiconto suddetto un esemplare sarà restituito, dopo il visto della competente ragioneria provinciale dello Stato, ai contabili interessati e una copia dovrà essere trasmessa al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per la successiva compilazione del rendiconto complessivo dei diritti di scritturato di cui al precedente art. 1.

Detto rendiconto, approvato dal Ministero delle finanze, viene presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

Art. 7.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria che nel periodo dal 1° dicembre 1962-2 dicembre 1969 hanno tenuto la gestione delle conservatorie dei registri immobiliari e di uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari sono tenuti a provvedere alle incombenze di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 e al versamento definitivo all'erario dell'eccedenza del diritto di scritturato riscosso rispetto alle spese sostenute per la copiatura, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Le norme previste dagli articoli precedenti hanno effetto per il periodo di validità della legge 7 novembre 1962, n. 1613, abrogata con legge 23 ottobre 1969, n. 789.

Il presente decreto deve essere registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Mod. 13-*ter*

ALLEGATO *A*

Art 2 - D. M. . . . .

REGISTRO

DIRITTO DI SCRITTURATO

PARTE I

Carico delle somme riscosse per diritto di scritturato nel **mese** . . . .

Prodotto del mod 60 . . . . L. . . . .

Prodotto del mod 70 . . . . L . . . .

Totale . . . L. . . . .

Riporto mesi precedenti . . . L . . . .

Totale carico al . . L . . . . . .

Totale scarico al L . . . . . .

Eccedenza . L . .

PARTE II

Scarico delle somme versate ed erogate per spese di copiatura mensilmente

	Fondo previdenza personale provinciale tasse	Corrispettivi pagati ai copisti	Ritenute erariali				Contributi obbligatori previdenziali e assistenziali	Altre spese documentate per la copiatura	Totale
			R.M.	Compl.	Addiz.	Totale			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale mese di									
Riporto mesi precedenti . .									
Totale scarico al									

ALLEGATO *B*

Art 4 - D M . . .

INTENDENZA DI FINANZA DI

. . . .

Ispettorato compartimentale delle tasse ed II II sugli affari di . . . .

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI (1)

di . . . .

RENDICONTO

delle somme riscosse per diritto di scritturato e di quelle erogate per il servizio di copiatura durante la gestione del sig . . .
. . . . dal . . . . al . . . .

	Somme riscosse per diritto di scritturato (1)				Spese effettivamente	Differenza rispetto alle riscossioni	
	Mod. 60	Mod. 70	--	Totale		in +	in —
Dal . . al . . del mese di . . .							
Mese di							
Mese di . .							
Mese di							
Mese di							
Mese di							
Mese di							
Mese di							
Mese di . . .							
Mese di							
Mese di							
Totali . .							

Saldo di L. . . . .

Eccedenza del diritto di scritturato alle spese di copiatura versata con bolletta mod 72

A n del

(1) Ovvero, ufficio del registro e di conservazione dei RR II

(1) Al netto della ritenuta 5% a favore del fondo di previdenza

	SPESE SOSTENUTE PER LA COPIATURA								
	Somma netta corrisposta ai copisti	Ritenute				Somme pagate agli enti di assistenza e previdenza ed altri assegni	Indennità di licenziamento	Ogni altra spesa autorizzata e documentata (1)	Totale
		R.M.	Compl.	Addiz.	Totale				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dal . . al . . del mese di . . .									
Mese di									
Mese di									
Mese di									
Mese di									
Mese di									
Mese di									
Mese di									
Mese di									
Mese di									
Mese di									
Totali . .									

(1) Escluse quelle elencate nell'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

(10135)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1973.

Ricostituzione commissione provinciale per il collocamento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 361;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Genova presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Cassone dott. Francesco, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Della Valle dott. Enrico, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Salomoni geom. Costantino, rappresentante del genio civile;

Biale prof. dott. Enrico, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Cortella dott. Carlo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Decotto Mario, Debbia Giorgio, Lautumio G. B., Di Venti Elio, Rabolini Aristide, Piras Antioco e Micco Renato, rappresentanti dei lavoratori;

Todde dott. Antonio, Massucco rag. Lucio, Guglielmone rag. Vittorio e Ghigliotti rag. Mauro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Storace Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973.
Registro n. 5, Lavoro e prev. soc., foglio n. 284

(10149)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1973.

Ricostituzione commissione provinciale per il collocamento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1971, registro n. 4, foglio n. 192;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di La Spezia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Antoni dott. Renzo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Candido dott. Giuseppe, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ruggiero ing. sup. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Paganella comm. Arrigo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Torracca dott. Mario, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Leoncini Giovanni, Cucchi Lorenzo, Biasol Cesare, Prato Francesco, Garella Vittorio, Bertelà Mario e Cerri Mauro, rappresentanti dei lavoratori;

Torre dott. Franco, Perioli ing. Alfredo, Ravazzoni rag. Domenico e Bellotti dott. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Danese geom. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973
Registro n. 5, Lavoro e prev. soc., foglio n. 285

(10154)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 3 marzo 1973;

Considerate le proposte della regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie e i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, previste dagli articoli 7 e 13 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Trento - tromba d'aria e grandinate dei giorni 3, 4 luglio e 15 agosto 1972:

comune di Padergnone, per l'intero territorio;

comune di Calavino, per l'intero territorio comunale con esclusione della località Piano Sarche;

comune di Cavedine, per l'intero territorio comunale;

comune di Trento, per le località Oltrecastello, Spré, Salé, Gabbiolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(10141)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Costruzioni meccaniche F.B.M., stabilimenti di Milano e Terme d'Isola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Costruzioni meccaniche F.B.M. S.p.a., stabilimenti di Milano e Terme d'Isola (Bergamo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Costruzioni meccaniche F.B.M., stabilimenti di Milano e Terme d'Isola (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10188)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Emerson electronics di Firenze, stabilimenti di Firenze e Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Emerson Electronics di Firenze, stabilimenti di Firenze e Siena, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Emerson electronics di Firenze, stabilimenti di Firenze e Siena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10186)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione aziendale della società Domizia, di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la società Domizia, di Roma, ha in corso operazioni di ristrutturazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Domizia, di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 settembre 1972, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10190)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. La SOL laterizi e solai, stabilimento di S. Maria di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la S.p.a. La SOL laterizi e solai, stabilimento di S. Maria di Catanzaro, contrada Pistoia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. La SOL laterizi e solai, stabilimento di S. Maria di Catanzaro, contrada Pistoia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1972, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10189)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere riunite Donzelli e Meridionali, stabilimento di Gemona del Friuli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Cartiere riunite Donzelli e Meridionali, stabilimento di Gemona del Friuli (Udine), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere riunite Donzelli e Meridionali, stabilimento di Gemona del Friuli (Udine).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10187)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezione di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo, con effetto dal 1° luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 22 novembre 1972, 27 febbraio 1973 e 5 maggio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 30 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo, è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10191)

DECRETO PREFETTIZIO 5 luglio 1973.

Nomina di un componente il consiglio provinciale di sanità di Foggia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 25486/3ª in data 22 luglio 1972 con il quale è stato provveduto alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1971-1973;

Vista la nota in data 19 giugno 1973, con la quale il medico provinciale di Foggia chiede la sostituzione del dott. Paolo Telesforo presidente uscente dell'ordine provinciale dei farmacisti, in seno al predetto consiglio provinciale, con il dott. Antonio Ruocco;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Antonio Ruocco, rappresentante dell'ordine provinciale dei farmacisti, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dottor Paolo Telesforo.

Foggia, addì 5 luglio 1973

Il Prefetto: CONTARINA

(10194)

DECRETO PREFETTIZIO 17 luglio 1973.

Proroga della gestione commissariale del comune di Fara Sabina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 febbraio 1973 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Fara Sabina ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Ercole Manzi;

Considerato che il termine di legge di tre mesi della gestione commissariale è scaduto l'8 maggio 1973 e che occorre prorogare la gestione medesima, in attesa dello espletamento delle elezioni;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione provvisoria del dott. Ercole Manzi quale commissario straordinario nel comune di Fara Sabina è prorogata fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Rieti, addì 17 luglio 1973

Il Prefetto: GIAGU

(10195)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'ordine degli ingegneri di Latina ad acquistare due porzioni di immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1973, registro n. 29, foglio n. 394, è stata accolta la domanda con la quale il presidente pro-tempore dell'ordine degli ingegneri di Latina chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di due unità immobiliari contigue site in Latina, largo Celli angolo via Montesanto, II piano, per il prezzo di L. 38.000.000 (trentottomilioni), da adibire a sede sociale.

(10219)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di due relitti di terreno facenti parte del campo di tiro a segno di Stenico.

Con decreto interministeriale n. 587 del 27 maggio 1973 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di parte dell'immobile denominato «Campo di tiro a segno» di Stenico (Trento), distinto nel catasto fondiario di Tione (Trento), al foglio di mappa n. 13, con le particelle n. 591/2 (mq. 3) e n. 2189/4 (mq. 160), della superficie complessiva di mq. 163.

(10220)

Trasferimento dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un'aliquota del campo di tiro a segno di Pescara.

Con decreto interministeriale n. 588 del 27 maggio 1973, è stato disposto il passaggio, dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, di un'aliquota di terreno facente parte del campo di tiro a segno di Pescara (località Rancitelli), distinto nel catasto del predetto comune al foglio n. 34, particelle 511 (mq. 1472), 517 (mq. 1495), 514 (mq. 2822), 516 (mq. 370).

(10221)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1973, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 231, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 20 giugno 1968 dalle signore Di Felice Fortunata, Conti Nadia e Salerni Liliana, contro il decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio 5 marzo 1968, n. 6775, è stato dichiarato respinto.

(10222)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Belvedere A7», con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 luglio 1973, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Belvedere A7», con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 luglio 1973.

(10164)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 gennaio 1973, registro n. 1 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 68, viene accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 23 ottobre 1971 dalla guardia scelta forestale a r. De Dominicis Celestino, avverso il decreto ministeriale del 2 febbraio 1971, con il quale è stato concesso un equo indennizzo di sesta categoria nella misura massima, per menomazione dell'integrità fisica.

(10087)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1973, registro n. 18, foglio n. 101, è stato respinto il ricorso proposto in data 22 aprile 1969 dal sig. Santagati Carmelo, già impiegato di ruolo aggiunto della carriera di concetto per i servizi dell'alimentazione, avverso l'ammontare della liquidazione per «indennità di buonuscita» e «fondo di previdenza».

(10125)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1973 il comune di Siracusa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.043.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10217)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1973 il comune di Livorno viene autorizzato ad assumere un mutuo di Lire 6.443.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10215)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1973 il comune di Pesaro viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 873.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10216)

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati «Beta 2» e «Alpha 2»

Con decreto 10.00468 in data 30 giugno 1973, gli esplosivi da mina denominati «Beta 2» e «Alpha 2» che la società Esplosivi industriali intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Ghedi, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili il primo soltanto per lavori a cielo aperto ed il secondo anche in galleria, con esclusione, per entrambi, di impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(10226)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10213)

Vacanza della cattedra di microbiologia del terreno, convenzionata, presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di microbiologia del terreno, convenzionata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10214)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 27 luglio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,50	582,50	580,50	582,50	581,50	582,50	582 —	582,50	582,50	582,50
Dollaro canadese	582,70	582,70	580,50	582,70	581,70	582,70	582 —	582,70	582,70	582,70
Franco svizzero	207,54	207,54	208 —	207,54	206,75	207,50	206,90	207,54	207,54	207,54
Corona danese	105,87	105,87	106,40	105,87	105,75	105,85	105,80	105,87	105,87	105,87
Corona norvegese	110,60	110,60	111,75	110,60	110,30	110,60	110,60	110,60	110,60	110,60
Corona svedese	145,65	145,65	145,50	145,65	145,15	145,65	145,30	145,65	145,65	145,65
Fiorino olandese	226,43	226,43	226,80	226,43	226,30	226,40	226,65	226,43	226,43	227,43
Franco belga	16,52	16,52	16,70	16,52	16,47	16,50	16,53	16,52	16,52	16,52
Franco francese	144,15	144,15	144 —	144,15	143,42	144,10	143,60	144,15	144,15	144,15
Lira sterlina	1458,20	1458,20	1447 —	1458,20	1451,50	1458,20	1460 —	1458,20	1458,20	1458,20
Marco germanico	253,55	253,55	254,30	253,55	253 —	253,55	253 —	253,55	253,55	253,55
Scellino austriaco	34,29	34,29	34,35	34,29	34,30	34,28	34,25	34,29	34,29	34,29
Escudo portoghese	26,78	26,78	24,80	26,78	25,25	26,76	26,40	26,78	26,78	26,78
Peseta spagnola	10,28	10,28	10,25	10,28	10,20	10,28	10,265	10,28	10,28	10,28
Yen giapponese	2,205	2,205	2,21	2,205	2,20	2,20	2,205	2,205	2,20	2,20

Media dei titoli del 27 luglio 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935	105,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	90 —
» 5 % (Ricostruzione)	95,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,35
» 5 % (Città di Trieste)	96,275
» 5 % (Beni esteri)	92,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,875
» 5,50 % » » 1968-83	93,825
» 5,50 % » » 1969-84	95,275
» 6 % » » 1970-85	97,05
» 6 % » » 1971-86	98,875
» 6 % » » 1972-87	96,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1973

Valuta	
Dollaro USA	582,25
Dollaro canadese	582,35
Franco svizzero	207,22
Corona danese	105,835
Corona norvegese	110,60
Corona svedese	145,475
Fiorino olandese	226,54
Franco belga	16,525
Franco francese	143,875
Lira sterlina	1459,10
Marco germanico	253,275
Scellino austriaco	34,27
Escudo portoghese	26,59
Peseta spagnola	10,272
Yen giapponese	2,205

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1973

Numero d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Torino, via Boucheron, 14-16	Vita Delagrange S.p.a.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 5166 del 3 aprile 1973	Modifica denominazione sociale da Vita Farmaceutici
2	Milano, corso Vercelli, 54	Fulton Company S.a.s. di Leo Fischbein & C.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 5175 del 3 aprile 1973	Estensione
3	Milano, via Meucci, 39	Wander S.p.a.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 5183 del 28 giugno 1973	Modifica denominazione sociale da dott. Wander ed estensione
4	Milano, via Certosa, 214	Sigurtà Farmaceutici S.p.a.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 5187 del 3 maggio 1973	Modifica denominazione sociale
5	Valeggio sul Mincio	Sigurtà Farmaceutici S.p.a.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 5188 del 3 maggio 1973	Modifica denominazione sociale
6	Roma, via Tiburtina, 1040	I.S.F. - S.p.a.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 5202 del 16 aprile 1973	Trasferimento autorizzato da ICAR
7	Milano, via Doberdò, 16	Officina farmaceutica comune alle ditte Panther Osfa Chemie S.r.l. e Aristochimica S.p.a.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 5203 del 3 maggio 1973	
8	Novate Milanese, via Cavour, 39	Officina farmaceutica comune alle ditte Panther Osfa Chemie S.r.l. e Aristochimica S.p.a.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 5204 del 3 maggio 1973	

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1973

Numero d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Alessandria, viale Medaglie d'Oro, 10	Fulton Company	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 5174 del 3 aprile 1973	
2	Bari, via Imperatore Traiano, 17/A	Pharmochidial	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 5178 del 3 aprile 1973	
3	Milano, via Zanella, 5	Industria Biochimica F.lli Colnaghi - Farmaco Merano	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 5179 del 3 aprile 1973	
4	Palermo, via Massimo d'Azeglio	Sagone & C.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 5180 del 3 maggio 1973	
5	Novate Milanese, via Cavour, 43	Errekappa Euroterapici	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 5182 del 28 giugno 1973	
6	S. Vito di Casalbuttano	Laboratorio Biochimico Carnegro (F.lli Negroni)	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 5192 del 25 maggio 1973	
7	Napoli, via Battistello Caracciolo, 4	Farmaco Biochimica Charles Gerhardt	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 5194 del 25 maggio 1973	
8	Torino, via del Carmine, 1	Farmacia Collegiata dott. G.F. Ferrero	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 5196 del 25 maggio 1973	
9	Napoli, via Ponte della Maddalena, 133	Farmacoterapico del dott. Roberto Battista	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 5198 del 25 maggio 1973	
10	Trezzano sul Naviglio, viale Leonardo da Vinci, n. 146	Aristochimica	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 5205 del 3 maggio 1973	
11	Novate Milanese, via Cavour, 39	Panther - Osfa Chemie	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 5206 del 3 maggio 1973	
12	Milano, via Doberdò, 16	Panther - Osfa Chemie	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 5207 del 3 maggio 1973	

(10120)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'amministrazione dello Stato e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano e se in possesso di diploma di istituto medio di 2° grado fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

1) i marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'Arma aeronautica ed i marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, che abbiano almeno 2 anni di anzianità di grado, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) i sergenti maggiori in servizio permanente ed i sergenti degli stessi ruoli e categorie di cui al precedente n. 1) che abbiano compiuto 12 anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di istituto medio di 2° grado, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, debbono:

1) non aver superato il 36° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purché complessivamente i candidati non superino il 40° anno di età alla data del presente decreto.

2) aver tenuto sempre buona condotta civile e morale ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità;

3) essere in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato da ufficiale in servizio permanente effettivo, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa (Direzione generale personale militare aeronautica) a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduati nelle tre seguenti categorie: 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di idendità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa, Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª Divisione concorsi, 1ª Sezione - 00100 Roma.

Stante il termine perentorio di invio al Ministero, le domande dovranno essere trasmesse, a cura dei candidati, direttamente al Ministero stesso. Incombe però ai candidati l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonché la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

l'eventuale diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al precedente art. 3, specificandone i motivi.

I candidati dovranno altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desiderino sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due scelte fra quelle precisate al successivo art. 7).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia. Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa, Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, Divisione 2ª concorsi, Sezione 1ª - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione à visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso, dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comando del Corpo, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine stabilito.

Art. 5.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà a richiedere ai comandi competenti un rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dei candidati.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 6.

La commissione di esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova orale obbligatoria;

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze, prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo, prove orali facoltative.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 08 00 *dei sottonotati giorni*:

3 *ottobre* 1973: *amministrazione e contabilità generale dello Stato;*

4 *ottobre* 1973: *computisteria e ragioneria.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e formulerà, per ciascuna prova, 3 temi tra i quali, a cura di un candidato verrà estratto a sorte il tema che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unito programma. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta più grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che risultino compresi il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonchè alle votazioni assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova è stabilita di massima negli allegati programmi; il punto di merito, nelle singole materie, sarà espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato, in ogni singola prova un punto non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa, Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª Divisione concorsi, Sezione 1ª - 00100 Roma, entro 15 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, utili ai fini della compilazione della graduatoria di cui al successivo art. 9, conseguiti o maturati entro la data suddetta.

Non saranno considerati utili quei documenti che pervenissero dopo il termine stabilito.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti, che conferiscono a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 9.

La formazione della graduatoria di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove, sarà formata sommando:

a) i punti di merito espressi in ventesimi ottenuti in ciascuna prova di esami, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 5;

prova scritta di computisteria e ragioneria, coefficiente 5;

prova orale di computisteria e ragioneria, coefficiente 5;

prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, coefficiente 4;

prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 4;

prova orale di economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;

b) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 6 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) fino a 5 punti che verranno attribuiti in ragione di 1 punto per ciascuno degli anni di servizio militare prestato oltre il minimo prescritto per la partecipazione al concorso, sulla base delle risultanze della copia aggiornata del foglio matricolare.

Tale documento sarà richiesto d'ufficio dal Ministero della difesa, Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª Divisione concorsi, 1ª Sezione;

e) da 1 a 8 punti che la commissione, sulla base di criteri che stabilirà preventivamente, potrà attribuire per tutti gli altri titoli che giudicherà meritevoli di considerazione.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di marescialli o sergenti maggiori:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati, in data non anteriore di 3 mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

b) se trattasi di sergenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che rivestono il grado di sergente maggiore o sergente dovranno inoltre far pervenire il diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 11.

Il Ministro per la difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 12.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, sarà conferita ai concorrenti dichiarati idonei in ordine di merito, nel limite dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a Sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Qualora, subito dopo la nomina, il Ministero ritenga opportuno istituire un corso di complemento d'istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso suddetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1973
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 361

PROGRAMMA DI ESAME

a) *Prove scritte obbligatorie*:

amministrazione e contabilità generale dello Stato (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

computisteria e ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

b) *Prove orali obbligatorie*:

computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa);

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa);

amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa);

economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa);

c) *Prove orali facoltative*:

lingue estere limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria:

Sistema di misure decimali e non decimali. Numeri complessi e operazioni relative. Riduzioni di misure da un sistema ad un altro.

Metalli nobili e calcoli relativi. Generalità sulla moneta. Sistemi monetari e calcoli relativi.

Richiamo ai concetti di rapporto e di proporzione. Grandezze proporzionali. Regola del tre semplice.

Calcoli percentuali. Calcoli sopra cento e sotto cento. Percentuali successive. Regola congiunta: norme ed applicazioni.

Riparti semplici: diretti ed indiretti. Riparti composti: diretti ed inversi. Riparti complessi.

Miscugli: diretti e indiretti, con due o più componenti.

Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Adeguati di tasso e di tempo: semplici e composti.

Scadenza comune. Compenso di anticipazione.

Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Cenni sui principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario.

Cambio: generalità, quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblicitari e privati. Principali specie. Modi di quotazione dei titoli: principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella *pratica* per l'appuramento dei *conti correnti* ad interesse.

Trasporti aerei: generalità. Lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Prezzo dei trasporti aerei.

Ragioneria:

La ragioneria e il suo oggetto: l'azienda. Classificazione delle aziende.

Organi, funzioni e principi di organizzazione aziendale.

Patrimonio e suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali. Criteri di valutazione in rapporto al fine e secondo la legislazione vigente.

Gli inventari.

La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazioni patrimoniali; costi ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa.

Risultato economico dell'impresa.

La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.

Le scritture e loro classificazioni. Libri contabili.

Sistemi di scritture e metodi di rilevazione.

Il conto: oggetto e forma. Sistemi di conti.

La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile. La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito. La partita doppia applicata ad altri sistemi.

Apertura dei conti e scritture di esercizio.

Bilanci di verificazione e situazione dei conti.

Scritture di assestamento e di epilogo.

Chiusura dei conti.

Il giornal-mastro.

Le scritture semplici (partita semplice).

Rilevazioni extra-contabili.

Il bilancio di esercizio: scopi, contenuto e forme.

Le società commerciali: classificazione - disposizione di legge. Scritture relative alla costituzione del capitale, all'ammortamento delle spese di impianto, alla formazione delle riserve, alla rilevazione ed al riparto degli utili, alle variazioni del capitale sociale, all'ammortamento finanziario, ai prestiti obbligazionari.

Il bilancio delle società.

I finanziamenti.

Le aziende di erogazione: nozioni generali - Tipi principali - Patrimonio ed inventari - Gestione - Fasi delle entrate e delle uscite - Bilancio di previsione: vari tipi - Scritture elementari - Rendiconto.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto Privato:

Norma giuridica e sociale.

Diritto oggettivo e diritto soggettivo - rapporto giuridico - diritto e interesse.

Diritto pubblico e diritto privato fonti del diritto.

Interpretazione della legge e analogia.

Efficacia della legge nel tempo e nello spazio.

Fatto giuridico, negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali - vizi del negozio giuridico.

Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.

Rappresentanza - soggetti di diritto - persone fisiche e persone giuridiche.

Diritti reali - proprietà - funzione sociale della proprietà - modi di acquisto della proprietà - tutela della proprietà.

Enfiteusi, superfice, usufrutto, uso e abitazione.

Servitù prediali.

Possesso.

Obbligazioni - fonti delle obbligazioni.

Contratto in generale.

Donazione, vendita, permuta, locazione, concordato, mutuo, mandato, fideiussione, transazione.

Promesse unilaterali.

Fatti illeciti.

Trascrizione.

Diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca).

Prescrizione e decadenza.

Impresa in generale, impresa commerciale.

Società in generale - società semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e per azioni.

Associazione in partecipazione - società a capitale variabile - concorrenza e concorsi.

Azienda - diritto sulle opere dell'ingegno - contratti commerciali in generale - contratto di lavoro, contratto di appalto, contratto di opera, contratto di trasporto, contratto di spedizione, contratto di deposito, contratto di conto corrente, contratto di assicurazione, singoli contratti bancari.

Titoli di credito in generale - cambiale - assegno bancario e assegno circolare.

Diritto costituzionale e amministrativo:

Stato - varie forme di Stato - nozione di costituzione - costituzione della Repubblica Italiana - organi costituzionali dello Stato e loro attribuzioni e prerogative - Presidente della Repubblica - Parlamento: strutture e funzioni - Governo - Corte Costituzionale - Magistratura e consiglio superiore della Magistratura.

Legge formale - decreti e regolamenti.

Ordinamento amministrativo - funzione amministrativa e organi amministrativi - amministrazione diretta centrale - Ministri - Consiglio di Stato - Corte dei Conti.

Amministrazione locale: statale e autarchica - enti autarchici territoriali.

Comuni - provincie - regioni come Enti territoriali - organizzazione e funzioni - beni demaniali.

Atti amministrativi - giustizia amministrativa - diritto e interesse - varie specie di ricorsi - Consiglio di Stato e Corte dei Conti, come organi giurisdizionali - giunta provinciale amministrativa.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Natura e contenuto della contabilità di Stato.

I beni dello Stato: demanio pubblico e beni patrimoniali; concetti, caratteri; le varie categorie di beni.

L'amministrazione dei beni dello Stato - gli inventari.

Nozioni su contratti dello Stato. I procedimenti di contrattazione. I capitolati d'oneri; stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.

I servizi ad economia.

Cenni sull'organizzazione finanziaria dello Stato.

Il bilancio dello Stato. Anno ed esercizio finanziario. Esercizio suppletivo. Esercizio provvisorio. I principi del bilancio. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione e approvazione del bilancio. La struttura del bilancio e la ripartizione delle entrate e delle spese. Aggiunte e variazioni. La gestione dei residui. Le relazioni economiche e finanziarie.

La gestione finanziaria. Le entrate finanziarie: nozione, classificazione, fasi - La spesa pubblica: nozione, classificazione; il regime giuridico - Contabile delle spese: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.

Il rendimento dei conti: i conti amministrativi ed i conti giudiziali. Il rendiconto generale dello Stato: formazione, parificazione, approvazione; conto del bilancio e conto del patrimonio. Cenni sulle scritture contabili dello Stato.

Il sistema dei controlli: nozioni. La ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie centrali: attribuzioni. La Corte dei Conti: attribuzioni di controllo.

Gli agenti contabili dello Stato: classificazione e responsabilità.

Le responsabilità nella Pubblica Amministrazione: nozioni generali. Responsabilità amministrativa e responsabilità contabili.

La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica: giudizi di conto e giudizi di responsabilità; i rimedi avverso le decisioni di condanna della Corte; l'esecuzione delle sentenze della Corte.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

I fenomeni economici e loro fondamento: fini e mezzi. La attività economica e la scienza economica. Il metodo della scienza economica. I bisogni economici e loro caratteristiche. Classificazione dei bisogni.

I beni economici: concetto e caratteristiche. Classificazione dei beni economici.

L'utilità. Legge di decrescenza dell'utilità. Utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali e ponderate.

La produzione. I fattori della produzione. Posizione di equilibrio del produttore. Il costo di produzione.

Consumo e risparmio. La propensione al consumo.

Lo scambio e la teoria del prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

Il reddito in microeconomia. L'interesse, la rendita, il salario e il profitto.

La moneta: concetto e funzioni. Il valore della moneta. I sistemi monetari a tipo aureo e bimetallici. La legge del Grasham. La moneta cartacea. L'inflazione e il corso forzoso. I sistemi monetari recenti. Gli accordi di Bretton Woods.

Il credito e il sistema bancario: in particolare le banche di deposito e sconto e gli istituti di emissione. Il sistema bancario italiano e il mercato monetario e finanziario.

Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il mercato comune europeo.

Gli operatori globali del sistema economico. Il reddito in macroeconomia. Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto. Le fluttuazioni economiche e lo sviluppo economico.

La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. I bisogni pubblici e loro caratteristiche. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche e in particolare gli effetti delle spese militari.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e Demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi pubblici e tasse. I contributi. Le imposte: concetto, elementi e classificazioni.

La ripartizione giuridica, tecnica ed economica delle imposte. Cenni sulla finanza funzionale: fiscal policy e deficit spending.

Il sistema tributario italiano. L'imposizione diretta: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'imposizione indiretta: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (IVA); imposte di fabbricazione e dazi doganali; i monopoli fiscali.

L'imposizione straordinaria: imposte straordinarie, prestiti pubblici. Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

LINGUE ESTERE

Il candidato dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, e spagnolo.

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare . . residente a (1) . (codice postale) . . (provincia di . .) via . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 1° agosto 1973.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Istituto (o scuola) di . nell'anno . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera .

. lì .

(data)

Firma

(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicarne le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(10175)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di medico aggiunto, qualifica iniziale del ruolo sanitario, categoria direttiva.

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di medico aggiunto, qualifica iniziale del ruolo sanitario, categoria direttiva, presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

In aggiunta ai posti suddetti, l'Ente si riserva la facoltà di conferire in tutto od in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da quei candidati nominati in seguito ai risultati del concorso, che non siano già alle dipendenze dell'Ente.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere età non superiore a 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei riguardi del personale in servizio presso l'E.N.P.D.E.D.P. assunto ai sensi delle delibere 21 ottobre 1968 e 29 maggio 1969, approvate con decreto interministeriale 1° agosto 1969 e della delibera 14 maggio 1971 approvata con decreto interministeriale 21 luglio 1971;

c) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo.

Il suddetto titolo di studio deve essere stato conseguito in università ovvero in istituti statali o legalmente riconosciuti.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non saranno ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.
Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - 00199 Roma, via Vivaldi, 12, redatte in carta da bollo e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Servizio del personale - Via A. Vivaldi, 12 - 00199 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente;

La data di arrivo delle domande è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopraindicato.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti, dopo aver riportato il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita (coloro che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età), debbono dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti e le condanne subite;

4) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, nonchè il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

7) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Nella domanda gli aspiranti debbono altresì dichiarare:

a) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

b) l'indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati, e comunque da cause non imputabili all'Ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia, o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto di pubblico impiego è sufficiente il visto del responsabile dell'ufficio con il timbro della unità funzionale di appartenenza.

A corredo della domanda, e ai fini della valutazione dei titoli, gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, attestato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino le eventuali qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, e non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una orale. Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) Argomenti fondamentali di patologia medica:

Malattie dell'apparato cardio vascolare e di quello respiratorio;

Malattie dell'apparato digerente, del fegato e delle vie biliari;

Malattie dei reni;

Malattie reumatiche e delle articolazioni;

Malattie del sangue;

Malattie dismetaboliche e delle ghiandole a secrezione interna.

2) Medicina legale e delle assicurazioni:

Definizione e metodologia medico-legale;

Il rapporto di causalità in medicina legale;

Deontologia medica e medico-sociale;

Assicurazioni sociali (l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi; l'assicurazione sociale contro le malattie);

Il sistema di sicurezza sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) Assicurazioni sociali con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie:

Le varie forme di assicurazione sociale e gli enti che vi provvedono;

I soggetti, l'oggetto, i contributi e le prestazioni;

Fonti giuridiche dell'assicurazione contro le malattie;

Il sistema assistenziale dell'E.N.P.D.E.D.P.;

Fonti legislative e normative;

Ordinamento centrale e periferico;

Prestazioni assistenziali dell'E.N.P.D.E.D.P. con particolare riguardo a quelle sanitarie;

Compiti del corpo sanitario dell'Istituto;

Attività di controllo;

Le singole prestazioni sanitarie, sotto il profilo normativo, organizzativo, assistenziale.

2) Legislazione sanitaria;

3) Elementi di medicina legale;

4) Elementi di medicina del lavoro;

5) Elementi di statistica sanitaria.

La commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di 3 punti e terrà conto:

a) della votazione riportata nell'esame di laurea;

b) del servizio prestato presso lo Stato o altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Limitatamente ai rimpatriati dalla Libia (legge 19 ottobre 1970, n. 744), il termine per la presentazione dei documenti viene prorogato a tre mesi, sempreché gli interessati comunichino, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della lettera, di volersi avvalere di tale proroga e specifichino i titoli che si riservano di produrre.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempreché provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso — formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con la osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi — sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione, il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego-Termine

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati con raccomandata a far pervenire all'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata a norma di legge, nonchè il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a 6 mesi, con la qualifica di « medico aggiunto » e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che non assumano servizio senza motivo, che l'Ente ritenga giustificato, alla data stabilita presso la sede loro assegnata, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibera la nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri 6 mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 5 febbraio 1973

Il presidente: Ciocchetti

(Scheda di domanda da redigersi su carta bollata da L. 500)

All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - Via A. Vivaldi, 12 - 00199 ROMA.

Il sottoscritto (1) .
nato a . . (provincia di .)
il (2) . . residente in (3) .
via . . n. . . c.a.p. .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di «medico aggiunto», qualifica iniziale del ruolo sanitario, categoria direttiva, indetto il 5 febbraio 1973.

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (5);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in .
. conseguito il
presso l'Università degli studi di . .,
nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo conseguito il .
presso l'Università degli studi di . .,

e) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (6);

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Al fine della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) certificato su carta da bollo da cui risulta il voto riportato nell'esame di laurea;
2) . .,
3) . .,
4) . . (7);
5) . . (8).

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo . . . .
c.a.p. . . . . ., impegnandosi di far conoscere ogni eventuale, successiva variazione.

Data . . . .

Firma . . . . (9)

---

(1) Cognome e nome.

(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età, indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno.

(4) In caso di non inscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi di condanna, ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Indicare se il servizio militare è stato prestato oppure le cause di esonero dal medesimo.

(7) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri enti pubblici, attestato di servizio ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato.

(8) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre.

(9) La firma deve essere autenticata dal notaio o dal segretario del luogo di residenza. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto di pubblico impiego è sufficiente il visto del responsabile dell'ufficio con il timbro dell'unità funzionale di appartenenza.

(10173)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.